



COMUNE DI CASALVECCHIO DI PUGLIA

PROVINCIA DI FOGGIA

Via Fabio Filzi n. 66 - 71030 Casalvecchio di Puglia (FG) – Tel. +39 0881553018 – Fax +39 0881553571
Codice Fiscale 80002620716 – Partita IVA - 01301430714

ORDINANZA

N. 27 DEL 04/08/2026

OGGETTO:

Divieto di somministrazione e vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine e divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine nell' area pubblica "PARCO NATURALISTICO LINDA", interessata dalla manifestazione programmata dall' Amministrazione Comunale denominata "NOTTE BIANCA 2026" che si svolgerà nel giorno 8 agosto 2026.

SINDACO

Premesso che nel giorno 8 agosto 2026 dalle ore 21:00 e fino alle ore 06:00 del giorno successivo si svolgerà in Casalvecchio di Puglia, all'interno del Parco Naturalistico Linda, la manifestazione denominata "NOTTE BIANCA 2026";

Considerato che le manifestazioni richiameranno un numero notevole di persone e che è ipotizzabile un elevato consumo di bevande alcoliche, con eventuale incremento di bottiglie e bicchieri di vetro che potrebbero essere utilizzati per causare danni a beni pubblici e privati e soprattutto persone;

Valutato che l'abbandono incontrollato e la rottura del vetro nei luoghi della manifestazione e nelle sue vicinanze, oltre ad essere difficilmente eliminabile, potrebbe costituire per un lungo periodo un rischio concreto per la pubblica incolumità;

Ritenuto, per ragioni di ordine pubblico, sicurezza e tutela dell'ambiente, di dover evitare possibili danni a cose e pericoli per la pubblica incolumità;

Visto l'art. 54 del D.Lgs.n. 267/2000 che attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008, che, nel delimitare l'ambito di operatività dei poteri sindacali in materia di sicurezza urbana, prevede il potere del Sindaco di intervenire per prevenire i fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcol e le situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato;

Ritenuto, pertanto, stabilire:

- Il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo di per la pubblica incolumità, quali contenitori di vetro o di altro materiale pericoloso;
- L'obbligo per gli esercenti che vendono bevande in contenitori in plastica di procedere alla preventiva apertura dei tappi di detti contenitori;
- Il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine per il consumo di bevande nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

Ritenuto di limitare l'efficacia del provvedimento nella seguente area:

- Parco Naturalistico Linda, nell'ambito dell'area interessata dalla manifestazione, con decorrenza dalle ore 21:00 nel giorno 10 agosto 2025 sino alle ore 06:00 del giorno successivo;

Informato preventivamente il Prefetto ai sensi dell'art. 54, comma 4, Lgs.n. 267/2000;

ORDINA

1. **È fatto assoluto divieto di somministrare e vendere bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica nei quali le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendite. Per la vendita di bevande in contenitori di plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;**
2. **È altresì fatto assoluto divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine per il consumo di bevande;**
3. **I divieti di cui ai punti 1 e 2, hanno efficacia nella seguente area:**
 - a. **PARCO NATURALISTICO LINDA, con decorrenza dalle ore 21:00 del giorno 8 agosto 2026 sino alle ore 06:00 del giorno successivo;**

AVVERTE

Le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da euro 25,00 ad euro 500,00. Il pagamento in misura ridotta è stabilito nel doppio del minimo edittale pari ad euro 50,00.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
al Ministero delle Infrastrutture entro 30 (trenta) giorni dall'affissione all'Albo, ai sensi del D.P.R. 24/11/71, n. 1199;
ovvero, ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. Puglia – Bari – entro 60 (sessanta) giorni sempre dalla data di affissione;
ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni sempre dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio on line e sul sito istituzionale www.comune.casalvecchiodipuglia.fg.it e che venga trasmessa:

alla Prefettura di Foggia: protocollo.preffg@pec.interno.it
alla Stazione Carabinieri di Casalnuovo M.ro: tfg24367@pec.carabinieri.it
alla Polizia Locale -sede-

SINDACO

f.to Ing. Noe` ANDREANO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (N. 452)

Il presente decreto, ai fini della pubblicità degli atti amministrativi e della trasparenza dell'azione amministrativa, è pubblicata all'albo pretorio dell'Ente per 15 giorni consecutivi a partire dal 04/08/2026.

addì 04/08/2026

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
f.to Celestino PISANI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Addì, 04/08/2026

RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Celestino PISANI